



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

BANDO

per la concessione dei box di vendita del mercato
ortofrutticolo all'ingrosso (ME.TA.) sito in località Pantano



COMUNE DI TARANTO

SVILUPPO ECONOMICO – SUE – SUAP

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO.....	1
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	2
ARTICOLO 3 – STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO (ME.TA.)	3
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
ARTICOLO 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEGLI OPERATORI PER LA CONCESSIONE DEI BOX PER LA VENDITA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	10
ARTICOLO 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	11
ARTICOLO 8 – CONTRATTI DI CONCESSIONE DEI BOX.....	12
ARTICOLO 9 – VERIFICHE.....	13
ARTICOLO 10 – CANONE DI CONCESSIONE DEI BOX.....	13
ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
ARTICOLO 12 – NORME FINALI.....	15
INDICE DEGLI ALLEGATI	15



ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO

Il presente Bando ha per oggetto l'assegnazione in concessione di n. 17 (diciassette) Box di Vendita e n. 2 (due) Box per attività di BAR presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Taranto, rimasti vacanti a seguito di apposita procedura indetta con Determinazione Dirigenziale della Direzione Sviluppo Economico Produttivo n. 115/2017 del 29.09.2017, le cui assegnazioni venivano disposte con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Sviluppo Economico Produttivo n. 290/2020 del 28.12.2020 e n. 142/2021 del 30.04.2021, in base a quanto previsto all'art. 22 del vigente Regolamento, ad altrettanti Operatori del Settore e nello specifico a **n. 17 (diciassette) Operatori per la vendita dei prodotti ortofrutticoli** cui all'art. 15 del Regolamento e al successivo art. 4 del Bando e a **n. 2 (due) Operatori commerciali in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande**.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Bando:
 - per Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Taranto si intende l'area ubicata in Località Pantano, attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento, da parte di una pluralità di venditori e compratori, di operazioni commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli freschi, secchi, conservati e trasformati;
 - per Comune si intende il Comune di Taranto;
 - per Operatori per la vendita di prodotti ortofrutticoli si intendono i soggetti di cui all'art. 15 del Regolamento;
 - per Regolamento si intende il Regolamento, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 365 del 18 dicembre 2006, in cui sono disciplinate le regole di funzionamento, gestione e organizzazione del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Taranto, istituito ed attualmente gestito dal Comune di Taranto.
2. Possono essere ammessi ad operare nel Mercato per le vendite i sotto elencati operatori in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge:
 - operatori Concessionari di Box di Vendita;
 - i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;



- i produttori ortofrutticoli, singoli o associati iscritti all'Albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
 - le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967.
3. Possono essere ammessi, inoltre, operatori non Concessionari di Box di Vendita, esclusivamente per la vendita agli Operatori Concessionari di Box di Vendita laddove trattasi di:
- importatori dai luoghi di produzione o dai mercati esterni;
 - imprese di trasformazione.
4. Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:
- i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
 - i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
 - gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
 - le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo, i gruppi di acquisto solidale (GAS);
 - i gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
 - i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali e chiunque professionalmente acquisti merce in nome per conto proprio e la rivenda in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;
 - gli enti di sviluppo, le cooperative e loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.

ARTICOLO 3 – STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO (ME.TA.)

1. Il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Taranto è costituito da n. 3 (tre) corpi di fabbrica (edifici) principali separati:
- la Galleria del Mercato;



- la Palazzina Uffici;
 - Corpo fabbricato della Catena del freddo.
2. La Galleria del Mercato è costituita da un unico edificio al cui interno affacciano n. 33 Box degli Operatori e n. 2 Box adibiti ad attività di somministrazione alimenti e bevande (BAR). La parte esterna perimetrale prevede in corrispondenza di ogni Box un'area coperta per la movimentazione delle merci.
 3. La planimetria del Mercato è allegata al presente bando per descriverne le dimensioni e le caratteristiche.
 4. I Box di Vendita messi a bando, come da planimetria allegata, hanno le seguenti caratteristiche:
TIPOLOGIA B
n. 17 Box identificati con i nr. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 30 e 33 con superficie **di 240 mq circa (160 mq + 80 mq pertinenza)**.
BAR
n. 2 Box identificati con i nr. 34 e 35 e posizionati alle estremità della Galleria adibiti per l'attività di somministrazione alimenti e bevande (**BAR**) con superficie di circa **160 mq**.
 5. Tutti i Box di Vendita sono dotati di contatori autonomi per la rilevazione dei consumi di acqua ed energia elettrica. Le spese per l'avviamento sono a totale carico del concessionario.
 6. L'allestimento dei Box è completamente a carico dell'Operatore concessionario che deve inoltre provvedere a fornirsi delle attrezzature necessarie per le attività (bilance, bilico, celle frigorifere, cassa, etc.).
 7. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile concesso, alla loro destinazione e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente.
 8. Il concessionario dovrà aver cura che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, aree comunque di pertinenza, ecc.) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti ai sensi dell'art. 33 del Regolamento.



ARTICOLO 4 – OPERATORI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA.

A) Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a partecipare al presente bando di concorso, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento Comunale gli operatori professionali appartenenti a una delle categorie previste dagli articoli 15 e 17 del medesimo Regolamento Comunale, e in particolare:
 - produttori ortofrutticoli singoli o associati ovvero organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967;
 - commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
 - consorzi e cooperative di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
 - enti di sviluppo, consorzi e cooperative di produttori ortofrutticoli;
 - Commissionari, Mandatari o Astatori.
2. Gli operatori professionali di cui al precedente comma devono documentare e dichiarare il possesso e la permanenza dei seguenti **REQUISITI SOGGETTIVI e DI ONORABILITA'**:
 - di possedere i requisiti indicati dall'art. 71, commi 1 e ter del D. Lgs 26 marzo 2010 n.59;
 - di non avere, alla data di approvazione del presente provvedimento, pendenze economiche con l'Amministrazione dovute alla mancata regolarizzazione di canoni dovuti per l'assegnazione di posteggi nell'ambito del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso;
 - di essere in condizione di regolarità contributiva da documentare attraverso presentazione del Documento unico di regolarità contributiva DURC;
 - di possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - di non aver subito nell'ultimo quinquennio protesti significativi pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio.
3. Unitamente ai requisiti soggettivi, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti **REQUISITI PROFESSIONALI:**
 - iscrizione al Registro delle Imprese quale impresa attiva nella tipologia di attività che debba



essere esercitata nel box oggetto di concessione;

- per i box di tipologia B, gli operatori devono aver realizzato nell'ultimo triennio un volume d'affari, medio annuo ai fini IVA, non inferiore a € 200.000,00 (Euro duecentomila/00);
- per i box BAR, invece, gli operatori devono aver realizzato nell'ultimo triennio un volume d'affari, medio annuo ai fini IVA, non inferiore a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) ed essere in possesso alternativamente di:
 - Attestato per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti rilasciato da istituito o riconosciuto dalle Regioni.
 - Avere prestato la propria opera per almeno due anni (anche non continuativi) nell'ultimo quinquennio, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, oppure addetto alla vendita, somministrazione o preparazione degli alimenti, o socio lavoratore, o collaboratore familiare.
 - Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

B) Soggetti non ammessi

1. Non sono ammessi a partecipare alla procedura:
 - ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, i soggetti, persone fisiche e/o persone giuridiche che si trovino o che si siano trovati anche solamente in una delle condizioni ostative previste dalla legge o dal vigente Regolamento Comunale;
 - coloro che, in qualità di titolari, di legali rappresentanti, di soci, in passato siano state oggetto di revoca della concessione di un posteggio nel Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso ovvero nei confronti dei quali è in corso una procedura di revoca della concessione;
 - coloro che, in qualità di imprese, titolari, di legali rappresentanti e loro soci, già concessionari non siano in regola con i pagamenti dei canoni alla data di scadenza del bando.
2. Inoltre non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi:
 - i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di



affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- sia il consorzio “stabile” o il consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia la singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale partecipazione;
- i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio;
- i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio;
- i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice, articolo 48/9-10;
- gli affidatari del relativo incarico di progettazione, un soggetto controllato, controllante o collegato al citato affidatario (le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dal codice civile, art. 2359), i dipendenti del ripetuto affidatario, i suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico di progettazione e i loro dipendenti, nonché gli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
- i concorrenti per i quali:
 - sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - sussistano le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

3. È fatto divieto ai commissionari ammessi, di esercitare, per conto proprio sia nel mercato che fuori il commercio dei prodotti oggetto dell’attività di mercato nel quale operano, ne svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

4. Nel caso di concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi i suddetti criteri elencati sono da considerarsi applicabili: agli operatori in qualità di soci delle società di persone, per le società di capitali esclusivamente al socio di Maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o



inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico. V. con comma 6 bis art 71.

5. Verranno escluse, inoltre, le domande:

- pervenute oltre il termine di scadenza di cui all’**Art. 5** del presente Bando;
- prive di copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno, ovvero delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli allegati al presente bando;
- nelle quali manchi l’apposizione della firma del richiedente sulla domanda e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione;

6. L’esclusione verrà pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere trasmessa, completa in ogni sua parte, sottoscritta o firmata digitalmente (in caso di invio a mezzo PEC), **entro e non oltre le ore 12.00 del 28 febbraio 2022**, attraverso una delle seguenti modalità:

- Posta elettronica certificata all’indirizzo

attivaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

In tal caso si precisa che tutta la documentazione allegata non dovrà avere una dimensione superiore a 5 MB complessivi;

- Raccomandata A/R da inviare al Comune di Taranto – Direzione Sviluppo Economico Produttivo – Via Scoglio del Tonno n. 6 – 74121 - Taranto (in tale caso per la verifica dell’orario e della data farà fede il timbro postale di spedizione);
- consegna a mano al protocollo della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo del Comune di Taranto – Via Scoglio del Tonno n. 6 – 74121 - Taranto (in tale caso farà fede l’orario di consegna).

2. Il termine sopraindicato è da considerarsi perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato. Le domande eventualmente inviate precedentemente alla pubblicazione del presente bando non sono da ritenersi valide ai fini della partecipazione al concorso ed alla formulazione della relativa graduatoria e, pertanto,



dovranno essere ripresentate in conformità ad alle indicazioni di cui al presente bando.

3. Sul plico in caso di consegna a mano o di racc. a/r o nell'oggetto in caso di trasmissione a mezzo PEC, dovrà essere apposta la seguente dicitura **“BANDO PER LA CONCESSIONE DI BOX PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI TARANTO – IMPRESA - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED ALLEGATI”**.
4. A pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - Domanda di Partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, utilizzando il Fac-Simile allegato unitamente a copia del documento d'identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa;
 - Visura Camerale storica aggiornata;
 - Solo per i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori autocertificazione, resa ai sensi di legge, a firma del Soggetto richiedente, attestante la località ove sorgono i terreni, la loro estensione e il tipo di coltivazione. La dichiarazione deve essere resa utilizzando il Fac-Simile allegato;
 - Copie delle dichiarazioni IVA relative all'ultimo triennio, dalle quali evincere il volume d'affari;
 - Dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante del richiedente, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti morali e professionali. La dichiarazione deve essere resa utilizzando il Fac-Simile allegato .
 - Modello di dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia;
 - Documentazione attestante il numero dipendenti dell'azienda;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità alla data di scadenza del bando;
 - Dichiarazione di osservanza di tutte le norme e le disposizioni che disciplinano l'attività del Mercato ed il suo Regolamento.
 - Solo in caso di domanda per la concessione di box BAR, alternativamente copia di:
 - attestato per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti



rilasciato da istituito o riconosciuto dalle Regioni.

- estratto contributivo e documentazione che attesti la qualifica rivestita in caso di prestazione lavorativa per almeno due anni (anche non continuativi) nell'ultimo quinquennio, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, oppure addetto alla vendita, somministrazione o preparazione degli alimenti, o socio lavoratore, o collaboratore familiare.
 - diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
5. Potrà inoltre essere allegata ogni altra documentazione ritenuta rilevante ai fini della individuazione dei punteggi da attribuire secondo quanto stabilito al successivo art. 7.
6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti richiesti dal Bando, il Comune assegna al concorrente il termine di giorni 5 (cinque), perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e quelle espressamente qualificate come tali dal presente Bando.

ARTICOLO 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEGLI OPERATORI PER LA CONCESSIONE DEI BOX PER LA VENDITA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

1. I criteri di valutazione delle domande degli Operatori per la concessione dei Box sono i seguenti:
- a. **Volume d'affari medio annuo ai fini IVA realizzato dall'Operatore nell'ultimo triennio:**
 - max 30 punti (1 punto per ogni 40.000,00 € di volume d'affari) - per i Box di tipologia B;
 - max 30 punti (1 punto per ogni 10.000,00 € di volume d'affari) - per i Box di tipologia Bar;
 - b. **Numero di anni di attività dell'Operatore economico, desumibile dalla anzianità di**



iscrizione alla CCIAA ovvero, nei casi in cui questa non sia obbligatoria, anno di inizio di attività ai fini IVA: max 20 punti (2 punti per anno di anzianità di iscrizione ovvero di inizio attività);

- c. Numero di dipendenti regolarmente assunti dall'Operatore: max 20 punti (2 punti per ogni dipendente);*
- d. Numero di anni di attività presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Taranto: max 30 punti (2 punto per ogni anno di attività).*

2. Ogni punteggio riferito ai criteri enunciati sarà determinato in maniera proporzionale sulla base della quantificazione prevista al paragrafo precedente (**es. Criterio b.** Numero di anni di iscrizione alla CCIAA 6 anni e 7 mesi dà diritto a punti 13,166 = $12 + \{2 * [7/12]\}$);
3. L'amministrazione ritiene di dover indicare quale **punteggio minimo complessivo** da raggiungere, per l'inserimento nella graduatoria utile all'assegnazione dei Box, di **25 punti**.
4. A parità di punteggio sarà considerato, in ordine di priorità, il maggior punteggio relativo a:
 - **Volume d'affari;**
 - **Numero di anni di iscrizione alla CCIAA;**
 - **Numero di dipendenti;**
 - **Numeri anni di attività presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso.**

In caso dovesse configurarsi ulteriore parità di punteggi, l'assegnazione del Box sarà effettuata attraverso sorteggio alla presenza delle imprese concorrenti.

ARTICOLO 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La valutazione delle domande, nonché la predisposizione delle graduatorie, una per gli Operatori Ortofrutticoli ed una per gli Operatori della somministrazione, sarà svolta da una Commissione nominata con apposito atto dal Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo.
2. La Commissione di Valutazione potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti e tecnici dei settori oggetto del bando.
3. I componenti che dovessero incorrere nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti



saranno esclusi dalla Commissione e si procederà alla nomina di un nuovo componente.

4. La Commissione di Valutazione si riunirà in seduta riservata, secondo le indicazioni dell'incaricato a presiederla, per la valutazione delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
5. Successivamente assegnerà ad ogni proposta il punteggio relativo a tutti i criteri di valutazione, di cui al precedente art. 6.
6. La Commissione di Valutazione predisporrà, a conclusione delle attività di valutazione di cui al precedente comma 1, le due graduatorie, una per gli Operatori Ortofrutticoli ed una per gli Operatori della somministrazione, delle domande ritenute ammissibili con i relativi punteggi assegnati sulla base dei criteri di valutazione.
7. Ai soli fini dello scorrimento, le graduatorie definitive degli aventi diritto all'assegnazione di posteggio saranno valide per il semestre successivo alla loro approvazione e le relative domande di partecipazione ancora in essere, dopo tale data, si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva di affidare i Box anche in mancanza del raggiungimento del punteggio minimo richiesto, qualora il numero delle domande idonee sia inferiore al numero dei Box disponibili, salvo in ogni caso il limite di cui all'art. 22 del Regolamento secondo il quale in ogni caso una ditta non può risultare assegnataria di un numero di posteggi superiore a sei.
9. La Commissione di Valutazione si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti richiedenti ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa per la verifica e la conferma delle dichiarazioni rese.

ARTICOLO 8 – CONTRATTI DI CONCESSIONE DEI BOX

1. Il Comune di Taranto e ciascun Operatore Concessionario stipuleranno apposito contratto di concessione secondo quanto stabilito all'art. 23 del Regolamento.
2. Lo Schema di Contratto di Concessione riporterà tutti gli impegni a carico dell'assegnatario sulla base di quanto indicato nel Regolamento e nel presente Bando.
3. Gli Uffici della Direzione Sviluppo Economico Produttivo del Comune di Taranto provvederanno alla stipula dei Contratti di Concessione con i Soggetti Proponenti collocatisi nelle posizioni utili delle graduatorie approvate con la determinazione del Dirigente della Direzione Sviluppo



Economico e Produttivo. In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'Operatore collocatosi nella prima posizione utile in graduatoria avente diritto all'assegnazione, nel termine di 30 (trenta) gg. dalla data di convocazione o in caso di rinuncia da parte dello stesso, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

ARTICOLO 9 – VERIFICHE

1. L'assegnazione è subordinata alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese.
2. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle predette dichiarazioni, è disposta la revoca dell'assegnazione con l'incameramento del deposito cauzionale prestatato e scorrimento della graduatoria.
3. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il Comune di Taranto ne dà tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.
4. L'assegnatario è sottoposto a controllo preventivo antimafia secondo la disciplina del D. Lgs. 159/2011; il medesimo controllo è effettuato altresì in caso di modifica della compagine societaria e di trasferimento dell'assegnazione.
5. Sono altresì sottoposte alla verifica antimafia le imprese costituite all'estero e prive di stabile rappresentanza nello Stato italiano.
6. Ove l'aggiudicatario fosse impresa con sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, lo stesso è tenuto a rispettare gli adempimenti fiscali soggettivamente previsti dalla normativa tributaria dello Stato di appartenenza.

ARTICOLO 10 – CANONE DI CONCESSIONE DEI BOX

1. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento le concessioni hanno durata massima di 6 (sei) anni più 6 (sei) salvo rinnovo e avranno, comunque scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio. La prima data di scadenza viene pertanto fissata al 31.12.2026.
2. Il canone di concessione per l'uso di ciascun Box di Vendita del Mercato, fissato sulla base della Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 28 novembre 2016, e riportato di seguito:
 - **Canone di concessione dei Box Tipologia B: € 600,00 (euro seicento/00)/mese;**
 - **Canone di concessione dei Box Tipologia BAR: € 900,00 (euro novecento/00)/mese**



3. All'atto della concessione l'aggiudicatario deve costituire un deposito infruttifero pari a tre mensilità di canone, a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute al Comune di Taranto per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.
4. Sono ricompresi nel canone tutti gli oneri in conformità alla Deliberazione di Giunta comunale n. 203/2016 del 28.11.2016.
5. Il canone di concessione deve essere versato con rate mensili anticipate e nelle modalità previste dal Regolamento all'art. 23.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7. Il Comune di Taranto, in qualità di titolare con sede in Piazza Municipio nr. 1, 74123 Taranto (TA); PEC: attivaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
8. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
9. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento.
10. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
11. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), inviando l'apposita istanza all'indirizzo del Comune di Taranto - attivaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.
12. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.



ARTICOLO 12 – NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente definito nell'ambito del presente bando valgono le norme di legge del settore e le norme regolamentari in vigore.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo del Comune di Taranto *pro tempore*.
3. I Soggetti proponenti potranno richiedere informazioni in merito alle finalità, ai contenuti e alle modalità di partecipazione al presente Bando di Gara all'indirizzo PEC

attivaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

INDICE DEGLI ALLEGATI

- Allegato A** - Regolamento
- Allegato B** - Planimetria Mercato e Planimetria Box
- Allegato C** - Modello Domanda di partecipazione
- Allegato D** - Modello di autocertificazione per i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori
- Allegato E** - Modello di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali
- Allegato F** - Modello di dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia